

MORATORIE DEI PAGAMENTI LEGATE ALLA PANDEMIA COVID-19

Per quanto riguarda la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria dei pagamenti legate alla pandemia COVID-19, in allineamento alle indicazioni dei diversi regulators che si sono espressi sul tema, si specifica che sino al 30 settembre 2020 le posizioni già in bonis interessate da tali misure (sia le moratorie ex lege sia quelle decise autonomamente dal Gruppo) sono state trattate come segue:

- non sono di norma oggetto di classificazione a stage 2 (né considerate forborne secondo la normativa prudenziale). Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità, nel caso di moratoria decisa dalla Banca sono effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2;
- non sono soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (past-due), in quanto la moratoria interviene sullo scaduto oggetto della misura. L'adesione ad una moratoria, inoltre, non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Le moratorie concesse a clientela già classificata tra i crediti non performing sono oggetto di specifica valutazione e considerate misure di forbearance.

Dal 1° ottobre 2020, a seguito del “phase-out” delle Linee Guida EBA (Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis), il Gruppo ha proceduto a valutare caso per caso se la concessione di una nuova moratoria su un credito in bonis costituisca o meno una misura di forbearance.

A seguito della seconda ondata di COVID che ha colpito l'Europa da metà ottobre, tuttavia l'EBA ha riconsiderato il tema e, con la sua comunicazione del 2 dicembre, ha:

- riaperto sino al 31 marzo 2021 la possibilità di concedere moratorie secondo le preesistenti linee guida;
- introdotto un vincolo di durata massima di nove mesi alle nuove moratorie o all'estensione di una moratoria già esistente. Il termine si applica anche alla concessione di periodi di sospensione non consecutivi (in questo caso si sommano le durate dei diversi periodi). La durata massima di nove mesi non si applica retroattivamente alle moratorie concesse sino al 30 settembre.

Nel corso del mese di dicembre, il Gruppo si è quindi adeguato a quanto previsto nell'amendment emesso da EBA il 2 dicembre, ripristinando il framework in essere sino al 30 settembre sopra descritto e introducendo però una valutazione caso per caso sulla classificazione a forborne per le moratorie con durata superiore ai nove mesi, come previsto da EBA.